

Allegato "B" all'atto raccolta n. 3133.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO PER GLI STUDI SUI
PROBLEMI DELLA MOBILITA'**

Approvato il 28 gennaio 2020

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 A norma degli articoli 14 e ss. cod. civ. è costituita la
"FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO per gli studi sui problemi della
mobilità", più brevemente "Fondazione Caracciolo".

1.2 La Fondazione ha sede legale a Roma e svolge la sua attività
in Italia e all'estero.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle
disposizioni di legge applicabili alle fondazioni, nonché dalle
norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del
medesimo.

Art. 2

FINI - ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi
di gestione saranno totalmente destinati agli scopi
istituzionali.

2.2 Essa ha per scopo la promozione e l'incoraggiamento degli studi e della ricerca scientifica nel campo della mobilità, con particolare riferimento all'efficienza, alla sicurezza, all'accessibilità ed alla tutela dell'ambiente.

2.3 Sono esclusi dallo scopo istituzionale la tutela e la promozione di interessi economici dell'ente fondatore e dei soci sostenitori e ordinari;

2.4 A tal fine, la Fondazione potrà:

- i. compiere studi e ricerche;
- ii. affidare studi, rilevazioni e ricerche a terzi esperti, persone fisiche e giuridiche;
- iii. svolgere rilevazioni di propria iniziativa, o per richiesta di enti, uffici, istituzioni;
- iv. promuovere e realizzare iniziative editoriali, esclusa la stampa quotidiana;
- v. promuovere e realizzare convegni e seminari;
- vi. istituire e promuovere borse di studio e di ricerca scientifica;
- vii. stipulare convenzioni con istituti ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle proprie attività;
- viii. sviluppare progetti e attività formative nelle materie di interesse.

2.5 Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività ritenuta necessaria, utile

o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo 2.2 e quindi ogni operazione economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi comprese attività commerciali ed accessorie, strumentali alle proprie finalità e comunque consentite dalla legge e la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, aventi finalità analoghe, strumentali o complementari.

ART. 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 Concorrono alla Fondazione: 1) il Fondatore permanente; 2) i soci sostenitori e 3) i soci ordinari.

Le ragioni del concorso alla Fondazione dei soci sostenitori ed ordinari devono essere in linea con le finalità della Fondazione.

3.2 È Fondatore permanente l'Automobile Club d'Italia.

3.3 È socio sostenitore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che apporti alla Fondazione una quota iniziale *una tantum* di ammontare non inferiore a €100.000= (Euro centomila).

3.4 È socio ordinario ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che apporti alla Fondazione una quota iniziale *una tantum* di ammontare non inferiore a € 50.000= (Euro

cinquantamila).

3.5 Può divenire socio sostenitore, ovvero socio ordinario ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a. venga presentato dal Fondatore permanente;

b. apporti alla Fondazione la quota iniziale *una tantum* indicata al precedente paragrafo 3.3, quanto al socio sostenitore ed al precedente paragrafo 3.4, quanto al socio ordinario, da versarsi in unica soluzione, precedentemente o contestualmente alla cooptazione.

3.6 Il permanere dello status sia di socio sostenitore che di socio ordinario è subordinato all'effettivo versamento, entro il 31 marzo, della quota di €50.000= (Euro cinquantamila) per il socio sostenitore e di €10.000= (Euro diecimila) per il socio ordinario in ciascun anno solare successivo a quello in cui si è acquisito il relativo status di socio. Qualora il socio, sostenitore o ordinario, non intendesse mantenere lo status di socio della Fondazione per l'esercizio successivo, dovrà darne comunicazione in forma scritta entro il 30 settembre dell'anno solare precedente.

3.7 Nel caso di enti, anche se privi di personalità giuridica, il versamento delle quote alla Fondazione è effettuato per atto valido e vincolante del legale rappresentante o da soggetto

munito di idonei poteri.

3.8 A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei soci sostenitori, dei soci ordinari, nonché il libro verbali delle adunanze e delle delibere assunte dalla Assemblea.

3.9 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le quote versate, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del d.lgs. 367/1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e dal fondo di gestione destinato ad assicurare il funzionamento della Fondazione.

4.2 Il fondo di dotazione è costituito:

- a. dal patrimonio iniziale destinato dal Fondatore permanente come risulta dall'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante;
- b. dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo; la destinazione d'uso degli immobili pervenuti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- c. dagli eventuali apporti in danaro o in natura, donazioni,

eredità, legati e lasciti effettuati da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, destinati alla realizzazione delle finalità previste nell'art. 2 che l'Assemblea ritenesse di destinare al fondo di dotazione.

4.3 Il fondo di gestione è costituito dalle seguenti entrate:

a) dal contributo di funzionamento del Fondatore permanente per la gestione corrente;

b) dalle quote iniziali *una tantum* e dalle quote annuali versati dai soci sostenitori e ordinari;

c) da eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali;

d) da eventuali contributi ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi della Fondazione e non espressamente destinati dall'Assemblea ad incrementare il fondo di dotazione;

e) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione.

4.4 La Fondazione può accettare donazioni, o eredità e conseguire legati e lasciti di ogni genere;

ART. 5

ORGANI

5.1 Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Revisori.

5.2 Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 cod. civ., nonché nelle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono altresì possedere requisiti di particolare professionalità ed esperienza con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori, coloro che incorrano in una delle condizioni di cui all'art. 2399 cod. civ., nonché in una delle ulteriori condizioni ostantive previste dalla normativa.

5.3 Nella prima seduta successiva alla nomina, ciascuno degli organi della Fondazione verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dallo statuto.

5.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono di diritto al verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione all'organo, previsti dalla normativa.

5.5 La decadenza è accertata dall'organo di cui il componente fa parte, non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la determinano.

5.6 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 2391 cod. civ.

5.7 I componenti degli organi della Fondazione devono tempestivamente portare a conoscenza dei rispettivi organi tutte le situazioni che possano assumere rilevanza in relazione ai requisiti previsti dalla normativa.

ART. 6

ASSEMBLEA

6.1 All'Assemblea hanno diritto di intervenire il Fondatore permanente, i soci sostenitori ed ordinari. Il diritto di voto spetta in via esclusiva ai soci sostenitori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

6.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. nomina e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Revisori, stabilendone i compensi; può altresì nominare il Vice Presidente, stabilendone i compensi;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. approva, con il consenso del Fondatore permanente e con il voto favorevole di due terzi dei componenti, le modifiche dello statuto da sottoporre all'autorità tutoria;
- d. attribuisce per cooptazione la qualità di socio sostenitore e di socio ordinario in conformità al disposto, rispettivamente, di cui all'articolo 3.3 e all'articolo 3.4 che precedono;
- e. esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio

di Amministrazione;

f. esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Revisori.

6.3 L'Assemblea si raduna almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta del Fondatore permanente o di almeno un terzo del numero complessivo di soci aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo telematico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Gli atti ed i documenti sui quali l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Revisori. In tale caso, ciascuno dei soci legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Qualora un terzo del numero complessivo dei soci con diritto di voto dichiarino di non essere sufficientemente informati su uno o più oggetti posti in deliberazione e ne facciano richiesta, l'Assemblea può essere rinviata a non oltre cinque giorni.

6.4. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetti la qualità di socio sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, purché il delegato non sia Amministratore, Sindaco, ovvero un dipendente della Fondazione.

6.5 I voti in assemblea vengono computati per teste.

6.6 Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI del codice civile per quanto compatibili e le norme di legge in materia.

ART. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 componenti, compreso il Presidente. Il numero dei Consiglieri è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Fondatore permanente ha la facoltà di designare e revocare un membro del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri.

7.3 I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti previsti dall'art. 5.2;

7.4 I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7.5 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

7.6 In caso di assenza anche temporanea o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- a. assicura la gestione delle attività della Fondazione;
- b. predispone il *budget* e il programma annuale delle attività della Fondazione;
- c. predispone il bilancio di esercizio;
- d. cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Fondazione;
- d. propone le modifiche statutarie all'Assemblea;
- e. nomina i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere per l'amministrazione della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo e può delegare tali poteri ai sensi del successivo paragrafo 8.6.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte in un anno. Per la validità delle sedute del Consiglio di

Amministrazione occorre la maggioranza dei componenti. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito con posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

8.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previo consenso del Consiglio medesimo, può partecipare, ad uno o più punti dell'ordine del giorno, qualunque soggetto qualificato ed utile ai lavori.

8.4 Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione devono constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; i verbali sono redatti dal segretario e sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, incluso il Presidente, particolari poteri di gestione, determinando i limiti della delega e stabilendone la remunerazione sentito il parere del Collegio dei Revisori.

8.7 Per quanto non diversamente disposto, al Consiglio di Amministrazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI bis del codice civile.

ART. 9

PRESIDENTE

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, cura l'esecuzione degli atti deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

9.2 In caso di urgenza, il Presidente può adottare i

provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica del Consiglio stesso nella riunione successiva.

9.3 Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ART. 10

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Revisori effettua altresì con continuità controlli periodici e in particolare svolge il controllo contabile diretto alla verifica della corrispondenza dei dati contenuti nei documenti di bilancio con quelli provenienti dalle scritture contabili della Fondazione e della loro corretta esposizione in bilancio, dell'esistenza delle attività e passività e dell'attendibilità delle valutazioni, nonché della regolarità degli adempimenti fiscali.

10.2 Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

10.3 I Revisori devono possedere i requisiti di cui all'art.

5.2.

10.4 All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403 comma 1, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 cod. civ. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

10.5 Il Collegio dei Revisori partecipa ai lavori dell'Assemblea e assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Il Collegio dei Revisori predispone la relazione al bilancio di esercizio ed esprime il proprio parere sul *budget*, nei quindici giorni successivi alla data della relativa trasmissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

10.7 Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

ART. 11

COMITATO SCIENTIFICO

11.1 La Fondazione può essere assistita da un Comitato Tecnico-Scientifico per la ricerca con funzioni consultive, nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il Comitato è composto da un numero variabile da tre a cinque membri, scelti tra coloro che si sono distinti nelle materie di interesse della

Fondazione.

11.2 I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I loro emolumenti sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

BILANCIO DI ESERCIZIO

12.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e ss. cod. civ., ove compatibili, e deve indicare le ragioni delle eventuali deroghe.

12.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione trasmette il bilancio al Collegio dei Revisori per sue osservazioni. Il bilancio deve rimanere depositato in copia presso la sede della Fondazione corredato dalla relazione degli amministratori e del Collegio dei Revisori durante i 15 giorni che precedono l'assemblea. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Qualora particolari ragioni lo richiedano il bilancio può essere approvato entro un maggior termine, comunque non superiore al 30 giugno; gli amministratori devono indicare, nella propria relazione, le ragioni della dilazione.

ART. 13

BUDGET

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il *budget* dell'esercizio successivo e lo trasmette al Fondatore permanente al fine di consentire la determinazione dei contributi da erogare al fondo di gestione per far fronte ai fabbisogni finanziari di funzionamento della Fondazione non coperti dalle entrate di cui al precedente art. 4.3.

ART. 14

SCIoglimento

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il suo patrimonio sarà destinato a finalità di utilità pubblica secondo quanto sarà stabilito dal Fondatore permanente all'atto dello scioglimento.